

Statuto dell'Associazione Culturale SaLUG!

- **TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**
 - ART. 1-3
- **TITOLO II - NATURA E SCOPO**
 - ART. 4-5
- **TITOLO III - ORGANI**
 - ART. 6
- **TITOLO IV - SOCI**
 - ART. 7-15
- **TITOLO V - ASSEMBLEA**
 - ART. 16-24
- **TITOLO VI - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**
 - ART. 25-26
- **TITOLO VII - CONSIGLIO DIRETTIVO**
 - ART. 27-32
- **TITOLO VIII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**
 - ART. 33-35
- **TITOLO IX - PATRIMONIO**
 - ART. 36-38
- **TITOLO X - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**
 - ART. 39
- **TITOLO XI - COMUNICAZIONI**
 - ART. 40
- **TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI**
 - ART. 41

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ART. 1

E' costituita l'Associazione Culturale SaLUG! (d'ora in poi *Associazione*), dove *SaLUG* è acronimo di *Salento GNU/Linux Users Group*. L'Associazione è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

ART. 2

L'Associazione ha sede sociale:
c/o Alessandro De Donno
(omissis)
73100 Lecce (LE)

Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'associazione è la sede sociale. Tale sede potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei soci a maggioranza semplice.

ART. 3

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

TITOLO II - NATURA E SCOPO

ART. 4

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

ART. 5

Nella convinzione che ogni individuo abbia la libertà di fruire di software che sia libero, intendendo con ciò il diritto di studiarlo, modificarlo, copiarlo e ridistribuirlo, e che in certi ambiti (come la Pubblica Amministrazione) tale scelta risulti obbligata, l'Associazione ha le seguenti finalità:

- promuovere e diffondere il Software Libero;
- approfondire gli aspetti tecnici, filosofici, politici, legali ed economici legati al Software Libero;
- proporsi come punto di riferimento, luogo di incontro e di aggregazione nel Salento (intendendo con ciò le province di Lecce, Brindisi e Taranto), per quanti si riconoscono nei principi del presente Statuto.

L'Associazione intende perseguire i propri scopi tramite le seguenti attività:

- organizzazione di convegni e seminari;
- amministrazione e manutenzione di un sito Web e di una o più mailing list;
- pubblicazione e distribuzione di materiale informativo, formativo, critico, saggistico e di Software Libero e aperto;
- utilizzo dei mezzi di comunicazione radiotelevisivi e le reti telematiche in maniera funzionale ai propri scopi istituzionali.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di organizzare anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali non rientranti nella normale attività dell'Associazione, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto e con l'Atto Costitutivo.

TITOLO III - ORGANI

ART. 6

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea;
2. il Presidente;
3. il Vice Presidente;
4. il Consiglio Direttivo;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà ad istituire delle sedi periferiche staccate (chiamate Sezioni, il cui funzionamento e la cui rappresentatività all'interno della Associazione saranno regolate da un apposito regolamento) ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

TITOLO IV – SOCI

ART. 7

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci:

- *soci fondatori*: persone fisiche, persone giuridiche o enti riuniti per la prima volta per dare vita all'Associazione;
- *soci ordinari*: persone fisiche, persone giuridiche o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- *soci sostenitori*: persone fisiche, persone giuridiche o enti che paghino una quota sensibilmente superiore a quella prevista per gli associati ordinari e che vi siano ammessi con tale qualifica dall'Assemblea degli associati. L'ammissione ha effetto dalla data della deliberazione dell'assemblea.

ART. 8

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello Statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

ART. 9

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

ART. 10

Sono soci tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti a sostenerla economicamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali, che presentano domanda di ammissione alla Associazione e che vengono accettati da parte degli Organi Sociali preposti. I Soci si impegnano al pagamento della quota sociale prevista e stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

ART. 11

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione, come da apposito regolamento;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessere almeno cinque

giorni prima dello svolgimento della stessa. Tutti i soci hanno gli stessi doveri e godono degli stessi diritti nei confronti dell'Associazione.

ART. 12

Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del Regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili.

ART. 13

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante (a seconda dei casi) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- l'appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza.

In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

ART. 15

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

TITOLO V - ASSEMBLEA

ART. 16

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota annuale. Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato per mezzo del genitore, ove questi sia a sua volta socio.

ART. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta dall'Assemblea medesima. L'Assemblea elegge anche un Segretario che assiste il Presidente. Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 18

L'Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno. Essa:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approva le linee generali del programma di attività ed il relativo documento economico di previsione;
- elegge gli organismi direttivi (Presidente, Vice Presidente, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando la preferenza a nominativi scelti tra i soci, fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

ART. 19

L'Assemblea Straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea Straordinaria dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

ART. 20

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è convocata previa delibera del Consiglio Direttivo. La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale, mediante avviso pubblicato sul sito Web gestito dalla Associazione e se possibile mediante posta elettronica indirizzata ai singoli Soci. In caso l'avviso mediante posta elettronica non risultasse possibile, la convocazione verrà effettuata mediante lettera raccomandata ai singoli Soci. L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa in prima e in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno.

ART. 21

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

ART. 22

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'ART. 39.

ART. 23

L'Assemblea all'inizio di ogni sessione elegge tra i Soci presenti un Segretario. Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 24

L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) o qualificata (i tre quinti più uno) sull'insieme dei Soci presenti. Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per *maggioranza* si intende *maggioranza semplice*. Le delibere dell'Assemblea Straordinaria richiedono una maggioranza di almeno tre quinti sull'insieme dei Soci presenti.

Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto palese. Il metodo di voto sarà deciso dalla maggioranza dell'Assemblea. Le decisioni assembleari sono messe a verbale a cura del Segretario.

TITOLO VI - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ART. 25

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è il responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio, ed è consigliere di diritto.

ART. 26

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

TITOLO VII - CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 27

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica un anno. E' composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di diciannove. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese effettivamente sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 28

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il *Segretario*: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, l'Assemblea Ordinaria provvede a nominare provvisoriamente un sostituto. Il mandato del nuovo eletto dall'Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entra a far parte.

ART. 29

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e del relativo documento economico di previsione;
- predisporre il rendiconto economico e finanziario consuntivo;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

ART. 30

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni 3 mesi, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre quinti dei consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo va redatto verbale da annotare sul relativo registro a cura del Presidente e del segretario e tale registro va tenuto a disposizione dei soci.

ART. 31

Per snellire le procedure decisionali e di coordinamento dei Consiglieri, a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo è possibile indire una votazione, chiamata Delibera Telematica, da svolgersi utilizzando adeguati canali elettronici (posta elettronica, IRC, ecc.) via Internet o reti dedicate, a patto che esista il sistema (mediante password, chiavi pubbliche, ecc.) di identificare univocamente i partecipanti.

La Delibera Telematica è da equipararsi in tutto e per tutto ad una Delibera ordinaria, tranne che per la verbalizzazione, la quale verrà svolta automaticamente dai sistemi tramite i quali la riunione verrà tenuta. Copia del verbale sarà stampata e firmata dal segretario.

ART. 32

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 (due terzi) dei consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuovi elezioni entro trenta giorni.

TITOLO VIII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 33

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone da un minimo di due membri a un massimo di tre membri. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

ART. 34

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

ART. 35

I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci, decidono sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione.

TITOLO IX - PATRIMONIO

ART. 36

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- quote sociali;
- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- donazioni di enti pubblici e privati e persone fisiche e giuridiche;
- attività marginali di carattere commerciale;
- introiti di manifestazioni;
- fondo di riserva.

I proventi derivanti da marginali attività commerciali sono inseriti in un'apposita voce di bilancio.

ART. 37

Il rendiconto comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

ART. 38

Il rendiconto dovrà essere composto da un prospetto illustrativo della situazione economica relativa all'esercizio sociale e da un documento che illustri e riassume la situazione finanziaria dell'Associazione con particolare riferimento allo stato del fondo di riserva. L'utilizzo di tale fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci. Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per le iniziative promosse dall'Associazione.

TITOLO X - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 39

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, e comunque per associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

TITOLO XI - COMUNICAZIONI

ART. 40

In ragione della natura marcatamente telematica e geograficamente dispersa dell'Associazione, che richiede l'uso prevalente di efficaci mezzi di comunicazione a distanza, ed allo scopo di favorire l'operatività interna, ai fini del presente Statuto, e salvo ove diversamente specificato, per *comunicazione scritta* si intende lettera raccomandata, fax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo che comunque consenta l'identificazione certa del mittente e la conoscibilità del contenuto da parte del destinatario e che tale risulti definito nel regolamento interno.

TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, decide l'Assemblea ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.